

CIRCOLARE n. 134 dell'11 agosto 2021

Prot. n. 779 GRG/mr

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19" - Controllo discrezionale del documento di riconoscimento

Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato quanto anticipato dalla Ministra Lamorgese nella giornata di lunedì, rinvenendo in capo ai verificatori una facoltà - e non un obbligo - di effettuare il controllo sul documento di riconoscimento per accertare l'identità del titolare del *green pass*. Tale controllo sarà necessario soltanto nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio in caso di manifesta incongruenza con i dati anagrafici di cui alla certificazione.

Per quanto d'interesse, oltre a ribadire che il *green pass* non è richiesto per i servizi di ristorazione erogati all'aperto, per l'asporto e neppure per il consumo al banco è stato precisato che, nel caso in cui l'intestatario della certificazione verde non risponda al soggetto che la presenta, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente, la sanzione sarà in capo al cliente.

Resta, invece, fermo l'obbligo per il titolare del P.E., o suo delegato, di accertare tramite l'App "Verifica C19" il possesso del *green pass* da parte dei soggetti che intendano accedere ai servizi per i quali è prescritto.

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (allegato), ha fornito maggiori disposizioni in ordine a quanto espresso dalla [Ministra dell'Interno Lamorgese](#) che, come noto, nelle dichiarazioni di lunedì 9 agosto, aveva preso una posizione netta sul problema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliono usufruire di servizi e attività per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.

Abbiamo apprezzato la linea accolta dal Governo che conferma quanto sostenuto dalla Federazione circa la disponibilità degli operatori a fare prontamente la loro parte - anche per scongiurare ulteriori future chiusure che sarebbero fatali per il comparto - sempre che questo senso di responsabilità non si trasformi nella richiesta di un'insostenibile surrogata di funzioni delle forze di polizia.

In particolare, il provvedimento del Viminale ora detta una linea chiara sui controlli, precisando che:

- resta in capo ai soggetti identificati dall'art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno u.s. **l'onere di verificare mediante l'App "Verifica C19" il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi;**
- il controllo sul **documento di riconoscimento** di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente **natura discrezionale** (come dimostra la precisazione "a richiesta dei verificatori") che si renderà **necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;**
- il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da **garantire la riservatezza del singolo**, nei confronti di terzi;
- in caso di richiesta da parte del verificatore, l'avventore **è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;**

- qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che **chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall'intestatario della stessa, la sanzione di cui all'art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell'avventore.**

Giova ricordare che il regime sanzionatorio vigente prevede l'applicazione ai trasgressori di una sanzione (i) amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro; (ii) la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; (iii) la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni, applicabile dopo due violazioni - commesse in giornate diverse - dell'obbligo di verifica del possesso del green pass da parte del cliente; (iv) l'astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'art. 452 c.p..

Infine, con riferimento alla facoltà di delega dell'attività di verifica di cui all'art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno u.s., il Ministero dell'Interno ribadisce la necessità di un atto formale che rechi le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività di controllo; in merito si rinvia alla circolare Fipe n. 130/2021 in cui è stato messo a disposizione uno schema di atto di delega.

Per completezza si fa presente che in chiusura, il provvedimento in oggetto invita le autorità di controllo ad un'apposita programmazione volta ad assicurare la corretta attività di verifica e controllo dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, in particolare nelle aree in cui è maggiormente prevista la prescrizione dei *green pass*.

Gli Uffici restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati:

Circolare Ministero Interno

Cartello formato PPTX e formato PDF

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 132/2021 Circolare Fipe n. 125/2021 Circolare Fipe n. 111/2021 Circolare Fipe n. 108/2021 Circolare Fipe n. 96/2021	<a href="https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7895-riconoscimento-green-pass-cittadini-ue-ed-extraeuropei.html">https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7895-riconoscimento-green-pass-cittadini-ue-ed-extraeuropei.html</a>  <a href="https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7886-faq-green-pass-servizi-dl-n-105-2021.html">https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7886-faq-green-pass-servizi-dl-n-105-2021.html</a>	Verifica documento di riconoscimento; Green pass; vaccinazione; Verifica-C19; ristorazione ai tavoli al chiuso;